

Dott. Raffaele Moschen
Dott. Marco Ghidotti
Dott. Sergio Maiorana
Dott. Lorenzo Ruggieri
Dott. Alberto Arzuffi
Dott. Nicola Saba
Dott. Lucilla Dodesini

Dott. Alessandra D'Amico
Rag. Dino Bellini
Dott. Francesca Galizzi
Dott. Nicholas Feliciani
Dott. Manuela Saba
Dott. Cristina Gabbiadini
Dott. Giovanna Consonni
Dott. Graziano Dallagrassa
Dott. Daniele Sozzi
Dott. Marco Cefis

CIRCOLARE DI STUDIO

A TUTTI I CLIENTI

A MEZZO E-MAIL

Circolare n. 6 del 01 luglio 2022

Oggetto: PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO LEGGE 73/2022 C.D. "DECRETO SEMPLIFICAZIONI"

Si informano i clienti di studio delle principali novità fiscali introdotte dal **Decreto Legge 73 del 21 giugno 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 c.d. "Decreto Semplificazioni"**.

1.1. MODIFICA AL TERMINE DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE (C.D. "LI.PE.")	2
1.2. DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT.....	2
1.3. NUOVI LIMITI PER IL PAGAMENTO UNIFICATO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE	2
1.4. NOVITA' IN TEMA DI CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE	3
1.5. ABOLIZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' "IN PERDITA SISTEMICA"	3
1.6. NOVITA' IN TEMA DI CUNEO FISCALE AI FINI DELLA DEDUZIONE IRAP.....	3
1.7. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'ESTEROMETRO	4
1.8. NUOVI TERMINI PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO FISSA PER ALCUNE TIPOLOGIE DI ATTI	5
1.9. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'AUTODICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO	6
1.10. DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU.....	6

1.1. MODIFICA AL TERMINE DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE (C.D. "LI.PE.")

Art. 3 comma 1, D.L. 73/2022

L'art. 3 comma 1 del D.L. 73/2022 ha introdotto una modifica **al termine per l'invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. "LI.PE") riferite al secondo trimestre** di ciascun periodo d'imposta. **Pertanto in luogo del termine canonico del 16 settembre la comunicazione potrà essere effettuata entro il più ampio termine del 30 settembre di ciascun anno.**

Non sono variati i termini per le comunicazioni riferite al primo e al terzo trimestre di ciascun periodo d'imposta, vale a dire "l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento" (in sostanza 31 maggio e 30 novembre).

Per ciò che concerne il quarto trimestre, invece, rimane il termine dell'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all'interno della dichiarazione IVA annuale compilando il quadro "VP" a condizione che la stessa sia trasmessa entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

1.2. DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

Art. 3 commi 2 e 3, D.L. 73/2022

L'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto in esame prevede, a regime, **che il termine ultimo per l'invio degli elenchi periodici INTRASTAT sia l'ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti e pertanto non sarà più il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.**

Il nuovo termine è in vigore dal 22 giugno 2022 e riguarda **sia la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base trimestrale.**

1.3. NUOVI LIMITI PER IL PAGAMENTO UNIFICATO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Art. 3 comma 4, D.L. 73/2022

L'art. 3 comma 4 del DL 73/2022 ha modificato l'art. 17 comma 1-bis lett. a) e b) del DL 124/2019 e **ha previsto l'aumento, da euro 250,00 ad euro 5.000,00 euro, del limite previsto per il differimento del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari**; tale modifica decorre dal periodo successivo a quello di pubblicazione del decreto e quindi **dalle fatture emesse dal 01 gennaio 2023.**

A seguito della novità introdotta, pertanto il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- **per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre dell'anno**, nel caso in cui l'ammontare di quanto dovuto per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre **sia inferiore ad euro 5.000,00;**
- **per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre dell'anno**, qualora l'ammontare di quanto dovuto per le fatture elettroniche emesse **nel primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente ad euro 5.000,00.**

1.4. NOVITA' IN TEMA DI CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE

Art. 6, D.L. 73/2022

L'art. 6 del Decreto in esame **prevede la riduzione dei controlli formali, ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73, con riferimento alle dichiarazioni precompilate (riferite al periodo d'imposta 2022)** che vengono presentate mediante un professionista o un CAF.

In particolare si osserva quanto segue:

- **se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non sarà effettuato più il controllo formale sui dati relativi agli oneri detraibili** indicati nella stessa e forniti dai soggetti terzi;
- **il controllo formale non sarà comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie invariati rispetto alla dichiarazione precompilata;**
- **il professionista o il CAF deve comunque acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie** trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati sulla base delle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;
- in caso di divergenza con i dati della precompilata, **l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.**

1.5. ABOLIZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' "IN PERDITA SISTEMICA"

Art. 9 commi 1 e 3, D.L. 73/2022

L'art. 9 commi 1 e 3 del Decreto in esame dispone **l'abrogazione della disciplina delle società "in perdita sistematica"** di cui all'art. 2 commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del D.L. 138/2011. **Resta invece in vigore la disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94.**

Si rammenta che una società è in "perdita sistematica" quando **consegue perdite fiscali per 5 periodi d'imposta consecutivi o per quattro periodi e un quinto in "utile fiscale" inferiore a quello ottenuto applicando determinati coefficienti percentuali alle immobilizzazioni detenute.**

Nel momento in cui si manifestano le condizioni sopra esposte la società è considerata "non operativa" dal periodo d'imposta successivo con conseguente:

- **non riportabilità delle perdite fiscali conseguite nel periodo stesso o in quelli successivi;**
- **impossibilità di richiedere a rimborso l'eventuale credito IVA e di utilizzarlo in compensazione orizzontale;**
- **determinazione di un reddito imponibile minimo calcolato in misura percentuale alle immobilizzazioni possedute e determinazione dell'imposta IRES al 34,5% (24% oltre ad una maggiorazione del 10,5%)**

La modifica legislativa decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e pertanto la disciplina delle perdite sistemiche non sarà applicabile qualora una società abbia conseguito per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 perdite fiscali.

1.6. NOVITA' IN TEMA DI CUNEO FISCALE AI FINI DELLA DEDUZIONE IRAP

Art. 10, D.L. 73/2022

L'art. 10 del decreto in esame modifica l'indicazione, nel modello IRAP, del costo deducibile dei dipendenti assunti a tempo indeterminato.

In sostanza **in base alla normativa finora vigente l'impresa deve:**

- in primo luogo utilizzare le deduzioni riconosciute a fronte dell'impiego di personale a tempo indeterminato già esistenti precedentemente al 2015;
- in secondo luogo se il totale delle citate deduzioni è minore delle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d'imposta oggetto di calcolo, applicare l'ulteriore deduzione prevista dall'art. 11 comma 4-octies del DLgs. 446/97 fino a concorrenza dell'intero importo del costo sostenuto.

Tale meccanismo rende complessa la compilazione del modello IRAP in quanto è necessario scomporre il costo complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato nei diversi righi del quadro IQ deputati all'accoglimento delle specifiche deduzioni.

Ora con **la modifica introdotta è stata disposta:**

- **la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (con la riscrittura dell'art. 11 comma 4-octies del DLgs. 446/97);**
- **la sussistenza delle ulteriori deduzioni solamente con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia rispetto alla precedente.**

Si precisa che le modifiche introdotte al disposto IRAP si **applicano dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 e sostanzialmente dal 2021** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Pertanto avendo carattere retroattivo comporterebbero un mero adeguamento della modulistica prima della trasmissione telematica della dichiarazione al 30 novembre 2022 non comportando comunque nessuna rideterminazione dell'imposta (l'onere deducibile infatti non varia) ma solo la loro suddivisione tra i vari righi.

1.7. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'ESTEROMETRO

Artt. 12 e 13, D.L. 73/2022

In tema di comunicazione delle operazioni transfrontaliere cd. "esterometro" si rammenta preliminarmente che l'art. 5 comma 14-ter del D.L. 146/2021 convertito nella legge 215/2021 aveva ulteriormente rinviato al 1° luglio 2022 la soppressione di tale adempimento sostituendola con una comunicazione al sistema di interscambio (SDI) tramite fattura elettronica dei dati delle fatture estere ricevute, suddividendo di fatto l'esercizio 2022 in due parti.¹

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, pertanto i dati dovranno essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate tramite il formato XML previsto per la fatturazione elettronica.

Si rammenta inoltre che per le operazioni attive verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, valgono le ordinarie tempistiche di emissione della fattura e trasmissione tramite SdI del file XML (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione) e all'interno del codice destinatario sarà necessario inserire "XXXXXXX".

Per le operazioni passive, invece, sarà il cessionario/committente a trasmettere allo SdI il file xml entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione. **A tal fine dovranno essere utilizzati i seguenti codici:**

- **TD17, per l'integrazione per acquisto di servizi all'estero;**
- **TD18, per l'integrazione per l'acquisto di beni intracomunitari;**
- **TD19, per l'integrazione o autofattura per l'acquisto di beni ex art. 17, c. 2 DPR633/72.**

¹ Si veda il paragrafo 5.1 della ns circolare n. 1 del 10 gennaio 2022

Ora gli artt. 12 e 13 del decreto in esame introducono **alcune modifiche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere al sistema di interscambio (SDI) descritta in precedenza**, sia dal punto di vista delle operazioni da rilevare che con riferimento della disciplina sanzionatoria.

In primo luogo **viene prevista l'esclusione degli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, se di importo non superiore ad euro 5.000,00 euro (per singola operazione).**

N.B.: l'esclusione non si riferisce a tutti gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti/non identificati nello Stato, bensì soltanto alle operazioni non rilevanti ai fini Iva in Italia; trattasi ad esempio degli acquisti di carburante all'estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all'estero ricevute da soggetti passivi italiani.

In secondo luogo il decreto in esame **dispone il differimento al 1° luglio 2022 dell'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria già comunque in vigore dal 1° gennaio 2022.**

È infatti previsto che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, sia applicata una sanzione amministrativa pari ad euro 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400,00 euro mensili. Le sanzioni sono ridotte alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, nel caso in cui la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

1.8. NUOVI TERMINI PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO FISSA PER ALCUNE TIPOLOGIE DI ATTI

Art.14, D.L. 73/2022

L'art 14 del D.L. 73/2022 ha introdotto una modifica agli art. 13 e 19 del DPR 131/86 in termini di registrazione degli atti con imposta fissa.

In sostanza viene portato a 30 giorni il termine ordinario per:

- **la registrazione "in termine fisso" di tutti gli atti formati in Italia;**
- **la denuncia di eventi successivi alla registrazione.**

Si rammenta che la registrazione, per gli atti individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, avviene "in termine fisso" (pertanto non proporzionale).

In generale l'art. 13 del DPR 131/86 stabiliva il termine di 20 giorni per la registrazione, decorrenti dalla data dell'atto, per gli atti formati in Italia con alcune eccezioni (ad esempio per le locazioni immobiliari e la registrazione degli atti notarili per le quali la scadenza era già di 30 giorni).

Con la modifica normativa in commento **a decorrere dal 22 giugno 2022 l'art. 14 del Decreto in esame incrementa a 30 giorni il termine di registrazione "ordinario" indicato dall'art. 13 del DPR 131/86. Pertanto, se, per i contratti di locazione e per gli atti notarili la disciplina resta immutata, per le scritture private non autenticate (ad esempio, il comodato immobiliare, ovvero il contratto preliminare), stipulate dal 22 giugno 2022 il termine è allungato di 10 giorni rispetto alla previsione originaria.**

Si precisa inoltre che **è stato altresì modificato anche l'art. 19 del DPR 131/86, stabilendo che il medesimo termine di 30 giorni venga applicato anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione.**

A titolo esemplificativo la denuncia di eventi successivi alla registrazione va presentata:

- in caso di avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto;
- in ipotesi di fissazione definitiva del prezzo (in caso di contratti a prezzo indeterminato ex art.

35 del DPR 131/86).

1.9. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'AUTODICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO

Art. 35, D.L. 73/2022

L'art. 35 commi da 1 a 3 del Decreto in esame ha previsto **un differimento del termine (dal 2022 al 2023)**, previsto dall'art. 10 comma 1, del D.M. 115/2017, **entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA) degli aiuti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12** del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID-19 cd. "temporary framework". A seguito della proroga sopra descritta con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 233822 del 22 giugno 2022 **è stato disposto altresì il differimento dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022 della trasmissione telematica della comunicazione inerente gli aiuti di stato percepiti nell'anno 2020 e 2021.**

Si precisa che si tratta di un'apposita autodichiarazione in cui **devono essere indicati i contributi percepiti dai soggetti titolari di partita IVA (anche sottoforma di credito d'imposta)** nei periodi d'imposta 2020 e 2021 al fine di monitorare l'eventuale superamento delle soglie previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID-19 cd. "temporary framework".

Si evidenzia infine che l'autodichiarazione deve essere trasmessa in via telematica (anche a mezzo di un intermediario) **tramite l'apposito modello emanato dall'Agenzia delle Entrate a seguito di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27 aprile 2022.**

1.10. DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU

Art. 35 comma 4, D.L. 73/2022

L'art. 35 comma 4 del DL 73/2022 **ha prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021**, di cui all'art. 1 co. 769 della L. 160/2019.

Si rammenta che la dichiarazione deve essere presentata se sono intercorse variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta di cui le amministrazioni comunali non sono a conoscenza.

Si precisa che **la proroga non riguarda gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 rimane fermo al 30 giugno 2022**, ai sensi dell'art. 1 co. 770 della L. 160/2019.

* * *

Lo Studio è a Vostra disposizione per gli opportuni chiarimenti.

Studio Moschen & Associati

